

Bari, 17.4.1975

10

URGENTE

Finocchiaro

On. Prof. Beniamino Finocchiaro
Presidente del Consiglio Regionale
Pugliese


S E D E

Con la presente mi pregio trasmettere il progetto di legge a firma dei Consiglieri Tommaso Clemente, Antonio Romeo, Giovanni Papapietro, Pasquale Panico, Antonio Somma e Antonio Ventura, riflettente "ASSISTENZA AI LAVORATORI PUGLIESI EMIGRATI CHE PARTECIPANO ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DEL 15 + 16 GIUGNO 1975."

Trattandosi di un problema estremamente urgente prego voler trasmettere la stessa alla commissione competente nel più breve tempo possibile.

Distinti Saluti.

(Tommaso Clemente)



CONSIGLIO REGIONALE		
A P P I V O		
17 APR 1975		
Cal.	Classe	Fasc.
Prot. N.	1620	

REGIONE PUGLIA

Colleghi Consiglieri,

la presente proposta di legge, che ripete la precedente legge approvata dal Consiglio Regionale nell'aprile 1972, respinta dal Governo, vuole innanzitutto riaffermare il principio di legittimità della Regione verso i problemi degli emigrati pugliesi e fra questi, tendere a favorire coloro che per motivi di lavoro sono stati costretti ad emigrare all'estero, facilitando il loro rientro affinché possano esercitare il loro diritto-dovere al voto, in occasione delle prossime elezioni amministrative e regionali, fissate per il 15 - 16 giugno 1975.

Si tratta, in definitiva, di contribuire, sia pure in parte, agli oneri economici che i nostri correghionali sono costretti a sopportare per rientrare dalla loro residenza di lavoro al proprio Comune di origine.

Le spese di viaggio sostenute in territorio straniero, la perdita di 4 - 5 giornate di lavoro devono essere rimborsate dalla Regione con un contributo a favore degli stessi, i quali devono dimostrare di essere ritornati in Italia per esercitare il diritto-dovere al voto.

La stessa Conferenza Nazionale della Emigrazione, svoltasi a Roma dal 24/2 al 1/3/1975, ha concluso i suoi lavori affermando il principio che lo Stato Italiano, deve favorire al massimo l'esercizio di voto, ai lavoratori italiani che si trovano all'estero.

Ha affermato ancora, che le Regioni hanno queste competenze anche se non esplicitate nei compiti trasferiti alle stesse dall'art.117 della Costituzione.

Infine, è da precisare, che nel corso di questi ultimi 2 anni, altre Regioni (per esempio: Friuli Venezia Giulia) hanno approvato una legge regionale dello stesso tenore, a favore degli emigrati, divenuta esecutiva poichè riconosciuta legittima dalla Corte Costituzionale.

E' superfluo ricordare che la Regione Puglia è una di quelle zone me

..//..

REGIONE PUGLIA

- 2 -

ridionali che ha il primato della emigrazione subito dopo la Sicilia.


I dati ufficiali, ci dicono che attualmente sono 250.000 i pugliesi che vivono all'estero.

La realtà, comunque, è ben diversa, molti sono i lavoratori all'estero che non figurano nelle statistiche ufficiali.

Moltissimi sono i giovani ~~che~~ da 18 a 21 anni che eserciterebbero per la prima volta il diritto al voto, se fossero favoriti da un serio intervento della Regione, potendo venire in Puglia ad esprimere e ad esercitare il loro diritto-dovere al voto.

Per le ragioni innanzi esposte, si chiede la procedura urgente per l'approvazione della ~~presente~~ proposta di legge di seguito riportata.

TOMMASO CLEMENTE



REGIONE PUGLIA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

Assistenza ai lavoratori pugliesi emigrati ~~che~~ ^{del} partecipano alla consultazione elettorale ^{del} 15 - 16 giugno 1975.

REGIONE PUGLIA

Proposta di legge regionale

Assistenza ai lavoratori pugliesi emigrati che parteciperanno alla consultazione elettorale del 15 - 16 giugno 1975.

Art.1

Ai lavoratori emigrati che dimostreranno di avere esercitato il diritto elettorale attivo nella consultazione del 15 - 16 giugno 1975 in uno dei Comuni della Regione Puglia, la Regione medesima assicura il rimborso del prezzo del biglietto di andata e ritorno dalla stazione più vicina al posto di lavoro al confine con l'Italia.

Art.2

Il rimborso del costo del biglietto ferroviario è limitato solo agli emigrati in paesi europei e per viaggio in 2^a classe, esclusi i supplementi rapido, vettura letto e cuccette ed i biglietti aerei.

Art.3

Il rimborso del costo del biglietto ferroviario sarà effettuato tramite i Comuni nei quali gli emigrati hanno votato, previo accertamento ed annotazione del documento comprovante l'avvenuto esercizio del diritto di voto.

REGIONE PUGLIA


Art.4

La spesa prevista di £.500.000.000=, graverà sul bilancio del 1975, fondo che viene istituito nel bilancio limitatamente alla spesa in oggetto e che verrà considerata in sede di variazioni del bilancio 1975 per la ripartizione ed utilizzazione della quota del fondo comune assegnato alla Regione Puglia.


La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del combinato disposto degli artt.127 della Costituzione e 60 dello Statuto, ed entra in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.


I Presentatori:

Tommaso CLEMENTE 

Antonio ROMEO 

Giovanni PAPAPIETRO 

Pasquale PANICO 

Antonio SOMMA 

Antonio VENTURA 